



MN TAX & LEGAL

NEWSLETTER 49/2021 DEL 13 DICEMBRE 2021:

- **COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE: PUBBLICATA LA RELAZIONE 2021 IN MERITO ALL'EVOLUZIONE DEL GOVERNO SOCIETARIO DELLE SOCIETÀ QUOTATE**
- **DECRETO 231 APPLICABILE ALLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALI**
- **L'ELEMENTO SOGGETTIVO NELLA BANCAROTTA DOCUMENTALE**



MN TAX & LEGAL

Newsletter del 13 dicembre 2021

DIRITTO SOCIETARIO

COMITATO PER LA CORPORATE GOVERNANCE: PUBBLICATA LA RELAZIONE 2021 IN MERITO ALL'EVOLUZIONE DEL GOVERNO SOCIETARIO DELLE SOCIETÀ QUOTATE

Il Comitato per la Corporate Governance – costituito dalle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria) e degli investitori professionali (Assogestioni), nonché da Borsa Italiana – ha recentemente pubblicato la propria “Relazione 2021 sull’evoluzione della corporate governance delle società quotate – 9° rapporto sull’applicazione del Codice di autodisciplina”. Come noto, il Comitato ha quale principale fine istituzionale quello di promuovere il buon governo societario delle società italiane quotate. A tale scopo, il Comitato approva il Codice di Corporate Governance e ne assicura il costante allineamento alle *best practice* internazionali, garantendo anche un monitoraggio annuale dello stato di attuazione del Codice da parte delle società aderenti, nonché indicando le modalità più efficaci per favorire un’applicazione sostanziale delle sue raccomandazioni. La Relazione, in particolare, si compone di tre parti: (i) la relazione annuale 2021, contenente un’analisi delle attività svolte dal Comitato e dell’evoluzione del quadro nazionale ed europeo in materia di *governance*; (ii) il rapporto sull’applicazione del Codice di autodisciplina, in cui il Comitato ha valutato l’applicazione delle principali raccomandazioni del Codice stesso; (iii) le iniziative del Comitato per una migliore adesione al Codice.

[Relazione 2021 sull’evoluzione della corporate governance della società quotate](#)

D.LGS. 231/2001

DECRETO 231 APPLICABILE ALLE SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA UNIPERSONALI

Con un recente provvedimento, la Corte di Cassazione, pronunciandosi su un caso di corruzione nei confronti dell’assessore di un Comune, ha precisato che il D.lgs. 231/2001 può applicarsi anche alle società a responsabilità limitata unipersonali. Nel caso di specie, il Tribunale di Pescara, annullando l’ordinanza con cui era stata disposta la misura cautelare del divieto di contrattare con la pubblica



MN TAX & LEGAL

amministrazione nei confronti di tre S.r.l., ha precisato che tali società, avendo carattere unipersonale, devono classificarsi come imprese individuali non soggette alle disposizioni del D.lgs. 231/2001 sulla responsabilità amministrativa degli enti. L'annullamento era basato principalmente sulla considerazione secondo cui le società in esame, in ragione del loro carattere unipersonale e in quanto gestite dall'unico socio incolpato del reato, non sarebbero state soggette alle disposizioni del Decreto 231. Tuttavia, la Suprema Corte ha annullato tale ordinanza sottolineando che, seppur la semplificazione della struttura, l'origine e la consistenza patrimoniale dell'ente e la gestione della società unipersonale possono condurre a ritenere inesistenti le differenze con l'impresa individuale, i due istituti sono profondamente differenti. La società unipersonale è un soggetto autonomo e distinto rispetto alla persona fisica dell'unico socio e, pertanto, un autonomo centro di imputazione di interessi. Le imprese individuali, invece, nonostante possano essere caratterizzate da un'organizzazione complessa, non sono qualificati come enti e, pertanto, sono escluse dalla disciplina del Decreto 231.

[Cass. Pen., Sez. VI, 16 febbraio 2021, n. 45100](#)

DIRITTO PENALE

L'ELEMENTO SOGGETTIVO NELLA BANCAROTTA DOCUMENTALE

Come noto, l'art. 216, comma 1, n. 2, l.f. disciplina l'ipotesi illecita di bancarotta fraudolenta documentale prevedendo che deve essere punito penalmente l'imprenditore che *“ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari”*. A questo proposito, la Corte di Cassazione ha recentemente chiarito che, ai fini della sussistenza dell'ipotesi di reato menzionata, è *“sufficiente, ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, la generica consapevolezza, da parte dell'amministratore della fallita, di rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari, nulla specificando in relazione al dolo specifico richiesto”*.

[Cass. Pen., Sez. V, 22 novembre 2021, n. 42664](#)

L'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.



MN TAX & LEGAL

MN TAX & LEGAL

Via del Vecchio Politecnico 7 - 20121 Milano
Tel. +39 02 36723404 - Fax +39 02 36723429
Codice Fiscale e Partita IVA: 08837650962